



**“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO”**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla
“Responsabilità Amministrativa delle Imprese”

PARTE GENERALE

REVISIONE N. 01/2022

APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DELL' AU N. 23 DEL 10.02.2023

AMGA SPORT S.S.D. a.r.l
Sede legale Via Per Busto Arsizio n. 53, 20025
Legnano (MI)

PARTE GENERALE

SOMMARIO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO DELL' 8 GIUGNO 2001 N° 231

- 1.1. Principio di legalità*
- 1.2. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità*
- 1.3. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità*
- 1.4. I reati commessi all'estero*
- 1.5. Delitti tentati*
- 1.6. Vicende modificative dell'Ente*
- 1.7. La responsabilità da reato nei Gruppi di imprese*
- 1.8. Procedimento di accertamento dell'illecito*
- 1.9. Azioni da parte della società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa*
- 1.10. Scopo e Campo di applicazione*

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI "AMGA SPORT"

- 2.1. Linee Guida e principi di riferimento per la redazione del Modello organizzativo di "Amga Sport"*
- 2.2. L'attività di "Amga Sport"*
- 2.3. La struttura organizzativa di "Amga Sport"*
- 2.4. Costruzione ed architettura del Modello organizzativo di "Amga Sport"*
- 2.5. Il Codice Etico*
- 2.6. Procedura di adozione e di revisione/aggiornamento del Modello organizzativo*
- 2.7. Corruzione e Trasparenza*

3. L'ANALISI DEI RISCHI

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.)

- 4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza*
- 4.2. Funzioni e poteri dell'O.d.V.*
- 4.3. Regolamento dell'O.d.V.*
- 4.4. Attività di Reporting dell'O.d.V. verso gli altri Organi aziendali*
- 4.5. Obblighi e modalità di informazione nei confronti dell'O.d.V. (flussi informativi)*

5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

- 6.1. Violazione del Modello organizzativo*
- 6.2. Sistema sanzionatorio*

7. TUTELA DEI SEGNALANTI

Definizioni

- “D.lgs. 231/2001”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.
- “Linee Guida”: le Linee Guida adottate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex articolo 6, comma 3, del D.lgs. 231/2001 e s.m.i.
- “Modello di organizzazione e controllo” o “Modello”: il Modello o i Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. 231/2001
- Codice Etico: il documento approvato dal vertice della Società quale esplicitazione della politica societaria che contiene i principi generali di comportamento ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata
- Destinatari: Organi societari (Amministratori e Sindaci), dipendenti, mandatari, procuratori, Consulenti, fornitori, *outsourcer* e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari
- Ente: persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica
- Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale della Società
- Soggetti in posizione apicale: coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente
- Subalterni: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più dei soggetti apicali
- Dipendenti: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- Reati: le fattispecie criminose alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni
- Illeciti Amministrativi: si intendono gli illeciti previsti dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005 che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa dell’Ente.
- Attività Sensibili”: le attività di “Amga Sport” nel cui ambito sussiste il rischio di commissione della fattispecie di reato previsti dal D.lgs. 231/2001
- “Organismo di Vigilanza” o “O.d.V.”: l’Organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento
- Sistema Disciplinare: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello e dal Codice Etico
- Parte Generale: la parte del Modello nella quale sono fissate le generali regole di condotta e le procedure che “Amga Sport” deve osservare nella propria operatività generale
- Parte Speciale: la Parte o parti del Modello che individuano e regolano i processi delle Aree a rischio nei cui ambiti possono essere commessi Reati ed Illeciti Amministrativi
- Protocolli: i principi specifici, le regole e le modalità operative delineate nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività ivi indicate
- Ente: persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica

1. IL DECRETO LEGISLATIVO DELL' 8 GIUGNO 2001 N° 231

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico delle società mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto alle società che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

Come risulta dalla struttura del Decreto la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati ivi indicati si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è l'autore materiale ed è a questa connessa.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se la persona fisica autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi d'interruzione dovuti a prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Il "Modello organizzativo e di controllo" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.

1.1. Principio di legalità

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge: *"L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto"* (art. 2 Decreto Legislativo 231/2001).

1.2. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La realizzazione di una fattispecie di reato contemplata dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il fatto che costituisce reato sia stato commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'ente» e da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto medesimo.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell' "interesse dell'ente", ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Il criterio del "vantaggio" attiene, invece, al risultato che l'ente ha tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Occorre inoltre che l'illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: e cioè «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»); oppure ancora «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (c.d. «subalterni»).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore delegato, gli amministratori, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;

- soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere l'azione tipica prevista dalla legge penale. La responsabilità penale dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere le società, pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" della società.

1.3. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO» idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. La responsabilità dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente: difetto riconducibile alla politica d'impresa oppure a deficit strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

Nella sua prima configurazione il decreto, in attuazione dei principi espressi nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri" e nella "Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali", introduce agli artt. 24 e 25 i reati di corruzione, concussione, truffa in danno allo Stato o di altro ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, frode informatica in danno allo Stato.

Il legislatore, pur operando una scelta minimalista rispetto alla delega contenuta nella legge sopracitata, è intervenuto poi a più riprese sul tema, in relazione al rispetto di convenzioni

internazionali ovvero per inserire connotazioni di *enforcement* a normativa nazionale preesistente ritenuta meritevole di particolare cogenza.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere le società, pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" della società. Dal punto di vista sanzionatorio, a fronte degli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; nelle ipotesi più gravi è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di stipulare contratti con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Alla data odierna fanno parte del novero dei reati presupposto del Decreto Legislativo e successive integrazioni e modifiche, con ultimo aggiornamento inserito ad opera della Legge 9 marzo 2022, n. 22, le seguenti fattispecie:

I. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- I. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità(art. 635-quinquies c.p.)
 - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- I.Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

IV. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art.25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

V.Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

VI. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

VII. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

VIII. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

IX. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

X. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

XI. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

XII. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

XIII. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

XIV. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

XV. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

XVI. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Altre fattispecie

XVII. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

XVIII. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

XIX Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea

della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

XX. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

XXI. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

XXII. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

XXIII. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

XXIV. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

XXV. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

XXVI. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Art.25-septiedecies – D.Lgs.231/01 “Delitti contro il patrimonio culturale” (art. aggiunto da L. n. 22 del 09 marzo 2022)

- Inserimento nel novero dei reati presupposto dell'Art.25-duodevicies – D.Lgs.231/01 “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”
- Modifiche ai contenuti dell'Art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) con riferimento all'Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01 e modifica all'Art. 9 comma 1 L.n.146/2006 (operazioni sotto copertura) relativo ai reati transnazionali.

1.4. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto Legislativo 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente (nei termini già esaminati sopra);
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole – persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purchè nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca di beni;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso che:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;

- la Società abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare le principali sanzioni interdittive, concernono:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- l'interdizione dall'esercizio delle attività.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva.

1.5. Delitti tentati

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, D.lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6. Vicende modificative dell'Ente

Il D.Lgs. 231/2001 (artt. 28-33) si occupa, altresì, di disciplinare il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Il Legislatore ha, infatti, ritenuto opportuno trovare un equo contemperamento tra due diverse esigenze contrapposte, ovvero:

- da un lato, quella di evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, quella di non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di trasformazione, quindi, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale Istituto che implica un semplice mutamento del tipo sociale senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione abbia avuto effetto.

In caso di fusione, invece, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) e che, pertanto, assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) risponderà dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001).

In caso di scissione, infine, l'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) siano solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute

dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito e stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231 del 2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto (i) e fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza, eventualmente conseguito.

In caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è infine previsto (art. 33 del D.Lgs. 231/2001) che il cessionario sia solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni. Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.7. La Responsabilità da reato nei Gruppi di imprese

In passato si è proposto di intendere in senso estensivo l'interesse, criterio oggettivo di imputazione di responsabilità da reato (art. 5, comma 1, Decreto 231), per farvi rientrare anche l'interesse, unitario e autonomo rispetto a quelli di ciascuna società del gruppo, riferito alla holding o al raggruppamento imprenditoriale complessivamente inteso (cd. "interesse di gruppo"). Il riferimento normativo di questa ricostruzione è stato individuato nell'articolo 2497 del codice civile che esclude la responsabilità civile delle Società Capogruppo nei confronti dei creditori e dei soci delle Controllate, quando la diminuzione di valore della partecipazione di questi ultimi e la lesione dell'integrità del patrimonio della controllata risultino compensate dai vantaggi economici derivanti, per queste società, dall'appartenenza al gruppo. In realtà, la Riforma del diritto societario si è limitata a prendere atto di un fenomeno organizzativo economicamente diffuso, disciplinando a fini civilistici i rapporti e i profili di responsabilità dei soggetti che vi appartengono, mentre non ha dato espressa dignità giuridica a un generale interesse di gruppo. Pertanto, sarebbe incongruo impiegare l'articolo 2497 del codice civile per estendere la responsabilità da reato di un ente del gruppo a quest'ultimo nella sua interezza. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016 che ha fatto proprio il principio di diritto elaborato dalla Corte con la sentenza Cass., V Sez. pen., sent. n. 24583 del 2011) ha chiarito che l'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato devono essere riscontrati in concreto. Non si può, con un inaccettabile automatismo, ritenere che l'appartenenza della società a un gruppo di per sé implichi che le scelte compiute, ad esempio, dalla controllata perseguano un interesse che trascende quello proprio, essendo piuttosto imputabile all'intero raggruppamento o alla sua controllante o capogruppo. Perché anche un'altra società del gruppo sia ritenuta responsabile da reato, occorre quindi che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale - alla controllante o a un'altra società del gruppo. Si è allora tentato di imputare alla "holding" la responsabilità per il reato della società controllata, qualificando i vertici della prima come amministratori di fatto della seconda. Nella fisiologia dei gruppi, però, tale soluzione non appare configurabile. La gestione e il controllo, cui l'articolo 5 del Decreto 231 si riferisce nell'individuare l'amministratore di fatto, possono solo

genericamente e in modo atecnico identificarsi nella direzione e coordinamento che la controllante esercita nei confronti della controllata. Ma soprattutto, le singole società del gruppo, in quanto giuridicamente autonome, non possono qualificarsi come “unità organizzative della controllante, dotate di autonomia finanziaria e funzionale”. La stessa disciplina dell’amministratore di fatto si oppone alla qualificazione della controllante come tale rispetto alla controllata. Infatti, l’articolo 2639 del codice civile consente di estendere la qualifica soggettiva a condizione che vi sia esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della figura formale corrispondente. Solo se i soggetti apicali della capogruppo si ingerissero in modo sistematico e continuativo nella gestione della controllata, così da rendere apparente l’autonomia giuridica di quest’ultima, i vertici della holding potrebbero qualificarsi come amministratori della stessa. In questo caso, peraltro, si verserebbe nella ipotesi del c.d. “gruppo apparente”, ben distante dalla fisiologica realtà dei gruppi, ove la holding indica la strategia unitaria, ma le scelte operative spettano ai vertici della controllata. Infine, il controllo societario o l’attività di direzione e coordinamento non possono creare di per sè una posizione di garanzia in capo ai vertici della controllante, tale da fondarne la responsabilità per omesso impedimento dell’illecito commesso nell’attività della controllata (art. 40, comma 2, c.p.). Non c’è alcuna disposizione che preveda in capo agli apicali della controllante l’obbligo giuridico e i poteri necessari per impedire i reati nella controllata. Nelle società del gruppo, giuridicamente autonome, le funzioni di gestione e controllo sono svolte dai relativi amministratori (art. 2380-bis c.c.), i quali potranno legittimamente discostarsi dalle indicazioni provenienti dalla holding, senza incorrere in responsabilità verso quest’ultima. Infine, l’articolo 2497 c.c., in tema di direzione e coordinamento, non individua in capo alla controllante alcun potere peculiare, che non sia spiegabile alla luce del controllo azionario di cui dispone. In conclusione, non esiste una posizione di garanzia in capo ai vertici della holding, relativa all’impedimento della commissione di illeciti nell’ambito delle società controllate.

Ferme le considerazioni finora svolte, la holding/controlante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell’attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell’interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;

- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso provato in maniera concreta e specifica.

Al fine di bilanciare, da un lato, l'autonomia delle singole società e, dall'altro, l'esigenza di promuovere una politica di gruppo anche nella lotta alla criminalità di impresa, è opportuno che l'attività di organizzazione per prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato degli enti tenga conto di alcuni accorgimenti. Innanzitutto, ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi e di predisposizione e aggiornamento del proprio Modello organizzativo. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della holding in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Peraltro, ciò non dovrà determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello. L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello determina due fondamentali conseguenze:

- consente di elaborare un modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa. Infatti, solo quest'ultima può realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del decreto 231;
- conferma l'autonomia della singola società del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Inoltre, è opportuno che ogni società del gruppo nomini un proprio Organismo di Vigilanza, distinto anche nella scelta dei singoli componenti. Non è infatti raccomandabile l'identificazione, nell'ambito del Gruppo, di Organismi di vigilanza composti dai medesimi soggetti. Solo un Organismo di vigilanza costituito nell'ambito del singolo ente può infatti dirsi "organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" (art. 6, comma 1, lett. b, decreto 231).

1.8. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede "*La competenza a*

conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono". Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del Tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende. Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, e quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà essere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova, tuttavia, un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che disciplina i casi specifici in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

1.9. Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 231/2001 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso da persone che rivestono posizioni c.d. "apicali" (funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo) e la Società provi che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di Organizzazione e Gestione (di seguito "modello") idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- abbia affidato ad un Organo interno (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- chi ha commesso il reato lo abbia fatto eludendo fraudolentemente il modello di Organizzazione e Gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che il Modello di Organizzazione e Gestione debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali e di evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

In concreto le Società per poter essere esonerate dalla responsabilità penale devono:

- dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- definire una struttura organizzativa, in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni e di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività. Una particolare efficacia preventiva è rivestita dallo strumento di controllo rappresentato dalla "segregazione dei compiti" tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio;
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;

- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, e tutti gli altri strumenti atti ad impedire la commissione di atti illeciti;
- prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza; i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta; che valuti l'adeguatezza del modello, vigili sul suo funzionamento e curi il suo aggiornamento; che operi con continuità di azione, in stretta connessione e avvalendosi delle funzioni aziendali.

E' infine previsto che, nelle società di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'Organo Dirigente.

1.10. Scopo e Campo di Applicazione

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le prescrizioni del decreto 231/2001.

Scopo del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo di seguito definito "Modello" è quello di descrivere le modalità operative adottate e le responsabilità attribuite in AMGA SPORT.

La Società ritiene che l'adozione di tale modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione e informazione di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, *partners*, ecc.).

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illegali;
- far acquisire, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della società;

- ribadire che la società non ammette comportamenti illeciti.

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società e ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo ad “AMGA SPORT”, operano su mandato della medesima o sono legati contrattualmente alla stessa.

“AMGA SPORT” divulga il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, alle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse della stessa ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

“AMGA SPORT” non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, Decreto), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo e/o a vantaggio proprio o di terzi.

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI “AMGA SPORT”

2.1. Linee Guida e principi di riferimento per la redazione del Modello organizzativo di “Amga Sport”

L’art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 dispone che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. Pertanto, “AMGA SPORT” (di seguito anche “Amga Sport”) nella stesura del presente documento ha tenuto conto delle Linee Guida predisposte da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 (“Linee Guida”) emanate nel 2002 e successive modifiche, da ultimo aggiornate a giugno 2021.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

✓ individuazione delle Aree di Rischio, volta a verificare in quale area/settore azienda

si fonda su:

- Codice Etico adottato a livello di Gruppo che fissa le linee di comportamento generali;
- la struttura organizzativa che definisce una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara separazione delle funzioni o in alternativa dei controlli compensativi) e permette di controllare la correttezza dei comportamenti;
- la mappatura dei processi aziendali sensibili ovvero la descrizione di quei processi nel cui ambito e nei quali, per loro natura, possono essere commessi reati;
- l'utilizzo di procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nelle diverse aree aziendali;
- l'adozione di un sistema di deleghe e di poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- la definizione di un sistema sanzionatorio per coloro che violino le regole di condotta stabilite dalla Società;
- l'attuazione di un piano di formazione del personale, in particolare del personale dirigente e dei quadri che operano in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati;
- la costituzione di un Organismo di vigilanza (ODV) cui viene assegnato il compito di vigilare sull'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento/revisione periodica.

In virtù, inoltre, della gestione in "regime di *service*" da parte della controllante "AMGA LEGNANO S.p.A." per conto di "Amga Sport" della attività di amministrazione finanza e controllo, recupero crediti, gestione del personale, ufficio appalti, segreteria, logistica, servizio informativo, affari legali e societari il presente documento fa espresso riferimento e recepisce quanto previsto per le stesse dal Modello di Organizzazione e controllo adottato dalla Società controllante.

2.2. L'attività di "Amga Sport"

"AMGA SPORT S.S.D. a R.L." con sede in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, è una società *in house*, a capitale interamente pubblico, totalmente partecipata da "AMGA Legnano S.p.A" società *holding* del Gruppo AMGA ed è dalla stessa controllata. AMGA SPORT pertanto, fa parte del predetto Gruppo societario ed in via indiretta dai Comuni di Legnano, Parabiago, Villa Cortese, Canegrate, Buscate, Magnago, Arconate, San Giorgio su Legnano, Dairago, Turbigo, Robecchetto con Induno e Rescaldina. Nel corso del tempo esigenze normative o di mercato hanno imposto la trasformazione di alcune Business Unit di AMGA Legnano in vere e proprie società separate, quali, in particolare AMGA Sport. Nel 2005 viene costituita AMGA Sport - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata - che oggi gestisce l'impianto natatorio Comunale del Comune di Legnano e del Comune di Parabiago e gli impianti sportivi del Comune di Legnano. AMGA è iscritta al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il comitato olimpico nazionale italiano (CONI) riconosce, ai fini sportivi, Amga affiliata alla Federazione *Italiana Nuoto (FIN)*.

2.3. La Struttura organizzativa di "Amga Sport"

La Società ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione e controllo cosiddetto "tradizionale".

Il vigente Statuto sociale è strutturato sulla base del modello dell'"*in house providing*".

Lo Statuto prevede i seguenti organi societari:

- Assemblea dei Soci;
- Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico)
- Organo di Controllo (Collegio Sindacale/Sindaco Unico - revisore)

La struttura organizzativa della Controllante AMGA Legnano S.p.A. prevede ad oggi l'assenza dall'Organico Aziendale della figura del Direttore Generale della società

La struttura organizzativa di AMGA Sport prevede come vertice l'Amministratore Unico (art. 18 Statuto)

In staff alla struttura di vertice vi è il Direttore Sportivo. I seguenti settori riportano direttamente al Direttore Sportivo:

Settore Impianti natatori comunali:

- Area coordinamento delle attività e del servizio;
- Area istruzione tecnica;
- Area sorveglianza balneare;
- Area manutentiva e gestione impianti tecnologici;
- Front Office;
- Area sportiva.

Settore Area Amministrativa/tecnica:

- Fatturazione clienti e gestione fornitori;
- Rapporti gestionali con le attività sportive.

La revisione legale dei Conti è in capo al Sindaco Unico attualmente in carica. La Società si è dotata, inoltre, dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Trattandosi di società *"in house providing"* il controllo analogo è esercitato da tutte le Amministrazioni comunali socie del socio unico "AMGA Legnano S.p.A.", anche per il tramite dell'attività del Comitato di Indirizzo strategico, denominato Coordinamento Soci, che esercita funzioni di indirizzo strategico, ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Pubblici territoriali soci. Si rileva, in particolare, che le seguenti attività ad esclusione della lettera g) "Area Front - Office e Vendita" in quanto attività specifica di AMGA SPORT, sono svolte in regime di *service* dalla controllante AMGA Legnano S.p.A. Pertanto, con riferimento alle suddette attività, il presente documento recepisce per quanto concerne i protocolli, le procedure in essere, i sistemi di gestione ecc.. quanto previsto e stabilito per le stesse dal Modello Organizzativo e di controllo adottato dalla controllante integrate con le attività specifiche svolte da "AMGA SPORT":

- a) Area "Acquisizione e progressione del personale"
- b) Area "affidamento di lavori, servizi e forniture"
- c) Area "provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario" (N/A)

- d) Area “provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (N/A)
- e) Ufficio Recupero Crediti
- f) Attività amministrativa contabile inerente la gestione di pagamenti ed incassi
- g) Area “Front - Office e Vendita”
- h) Sistemi informativi.

2.4. Costruzione ed architettura del Modello Organizzativo di “Amga Sport”

Il MOG predisposto da Amga Sport si fonda su:

- Codice Etico, che fissa le linee di comportamento generali su base etica;
- struttura organizzativa che definisce una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara separazione delle funzioni o in alternativa dei controlli compensativi) e controlla la correttezza dei comportamenti;
- mappatura dei processi aziendali sensibili ovvero la descrizione di quei processi nel cui ambito e per loro natura possono essere commessi reati;
- l'utilizzo di procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nelle diverse aree aziendali;
- l'adozione di un sistema di deleghe e di poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- la definizione di un sistema sanzionatorio per coloro che violino le regole di condotta stabilite dalla Società;
- l'attuazione di un piano di formazione del personale, in particolare del personale dirigente e dei quadri che operano in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati;
- la costituzione di un Organismo di Vigilanza cui viene assegnato il compito di vigilare sull'efficacia ed il corretto funzionamento del MOG, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Il processo di costruzione del Modello si è sviluppato attraverso le fasi progettuali di seguito descritte:

- Individuazione delle attività e dei processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente configurarsi le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione dei reati previsti dal Decreto (“attività sensibili”), nonché delle strutture aziendali coinvolte nello svolgimento di tali attività;
- Analisi delle attività e dei processi sensibili e rilevazione dei meccanismi organizzativi e di controllo in essere o da adeguare. Il sistema di controllo è stato esaminato prendendo in considerazione i seguenti presidi standard di prevenzione:
 - esistenza di procedure formalizzate;
 - tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
 - esistenza di un sistema di poteri e di livelli autorizzativi formalizzati e coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
 - rispetto del principio di segregazione dei compiti;
 - esistenza di adeguati meccanismi specifici di controllo e di monitoraggio.

Il Modello organizzativo di “Amga Sport” è costituito da:

- **“Parte Generale”**: contiene la parte normativa di riferimento, la descrizione dei principi, Linee guida a cui si ispira il Modello, una parte descrittiva dell’attività svolta dalla Società e della struttura del Modello, il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio;
- **“Parte Speciale”**: costituita dall’individuazione delle singole attività che possono essere a rischio commissione delle fattispecie di reato in astratto contemplate dal D.Lgs. n. 231/2001, con la previsione dei relativi protocolli di controllo; si compone a sua volta di tante parti

quante sono le categorie di reato in base ai processi e attività individuate a rischio a seguito della mappatura dei rischi (analisi dei rischi).

2.5. Il Codice Etico

Il Codice Etico è il documento elaborato ed adottato per comunicare a tutti i soggetti interessati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui la Società intende uniformarsi.

Il Codice Etico della Società costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello organizzativo e di controllo.

Il Codice di comportamento è costituito da:

- principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività aziendali;
- criteri di condotta verso ciascun interlocutore aziendale, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i soggetti destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- meccanismi di attuazione che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento.

Il “Codice Etico” è adottato a livello di Gruppo Societario con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2016 (rev. 02 del 26-10-2015) che, pur costituendo un documento con una sua valenza autonoma, contiene le indicazioni dei valori etico-sociali cui tutto il personale aziendale deve attenersi ritenute idonee anche a prevenire i comportamenti illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001. Il “Codice di Comportamento” della controllante “AMGA Legnano S.p.A.” è una dichiarazione pubblica, in proprio e quale Capogruppo di un gruppo di società controllate in cui sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. Il Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l’agire dell’Azienda e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori dell’impresa, dei suoi Dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione. Viene data ampia diffu-

sione interna al “Codice di Comportamento” mediante affissione in luogo accessibile a tutto il personale e lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell’impresa. La grave e persistente violazione delle norme del Codice di comportamento lede il rapporto di fiducia instaurato con l’Azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall’art.7 della L. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici disciplinari adottati dall’impresa.

2.6. Procedura di adozione e di revisione/aggiornamento del Modello

L’art. 6, co. 1, lettera a) di cui al D.lgs. 231/2001 attribuisce all’Organo Dirigente il potere di adottare il Modello organizzativo e di controllo. Pertanto il presente Modello, in conformità a quanto prescritto dalla succitata norma, viene adottato dall’Amministratore Unico (AU) di “AMGA SPORT” attualmente in carica. Come specificato nei precedenti paragrafi, la funzione di Auditing sui processi (c.d. procedure) è concentrata in seno alla Capogruppo “AMGA LEGNANO S.p.A.” che svolge la sua attività con riferimento anche alle controllate: tutte le società del Gruppo devono dunque dotarsi di un proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L’Amministratore Unico delibera in merito anche all’aggiornamento del Modello ed al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza, ad esempio, di:

- ✓ modifiche dell’assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
- ✓ modifiche normative;
- ✓ risultanze dei controlli;
- ✓ significative e/o rilevanti violazioni delle prescrizioni del Modello.

In ogni caso, eventuali accadimenti od eventi che rendano necessaria e/o opportuna la modifica o l’aggiornamento del Modello devono essere segnalati tempestivamente in forma scritta dall’O.d.V. all’Organo Dirigente (AU) affinché lo stesso possa provvedere alle delibere del caso di propria competenza.

2.7. Anticorruzione e Trasparenza

In virtù del peculiare rapporto di controllo che le Amministrazioni intrattengono con le società “*in house*”, quest’ultime rientrano nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; pertanto, le società controllate debbono necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 mediante la predisposizione e l’adozione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” (PTPC) e del “Programma Triennale per la Trasparenza”. Stante il perdurare nel corso del tempo dell’assenza nell’organico aziendale di personale con qualifica dirigenziale avente i requisiti normativamente previsti per poter assumere l’incarico nonchè della situazione di emergenza sanitaria da diffusione virus Covid-19 a decorrere dal mese di marzo 2020 che ha comportato di fatto una sospensione/rallentamento della attività della società, in conformità a quanto sancito dalla anzidetta normativa anticorruzione il “Piano per il triennio 2023-2025” di “AMGA Sport” è stato predisposto, come il precedente “Piano Triennale 2022-2024”, dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della controllante “AMGA Legnano spa” come da nomina avvenuta con provvedimento del Direttore Generale n. 14 del 18 maggio 2015, approvato con provvedimento dell’AU n. 16 del 31 gennaio 2023, pubblicato sul sito istituzionale aziendale nella sezione “Società Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione” e nella intranet aziendale, soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale. Il predetto Piano costituisce parte essenziale ed integrante del Modello di Organizzazione e controllo ex D.lgs. 231/2001 a cui pertanto il presente MOG si richiama integralmente per quanto concerne le misure di prevenzione integrative già in esso previste ed attuate rispetto a quelle contenute nel Modello organizzativo medesimo.

3. L’ANALISI DEI RISCHI

Per quanto concerne l’analisi e mappatura dei rischi con conseguente individuazione delle c.d. “aree sensibili”, posto che la maggior parte delle attività sono svolte dalla controllante “AMGA Legnano S.p.A.” in regime di *corporate intercompany* nei confronti di “AMGA Sport”, il presente Piano richiama e recepisce integralmente quanto previsto per le medesime nel “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale” della controllante “AMGA Legnano S.p.A.” (Rev. 01/07/2021); ciò in quanto il suddetto

Modello è adeguatamente articolato per assolvere agli scopi prefissati quale Modello applicabile a livello di Gruppo societario anche alla controllata “AMGA Sport”, in conformità al provvedimento adottato dall’AU di “AMGA Sport” (n. 32 del 30 gennaio 2018). La mappatura dei processi riguardante invece le attività specifiche di AMGA SPORT sono allo stato attuale in corso di analisi.

4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.)

4.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza

L’affidamento dei compiti di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello organizzativo, nonché di curarne l’aggiornamento e demandato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. La nomina dell’Organismo di Vigilanza il quale nell’ambito dei compiti eserciti con correttezza ed efficacia i propri autonomi poteri di iniziativa e controllo, rappresenta presupposto indispensabile per l’esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001. I requisiti principali dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “O.d.V.”), così come proposti dalle “Linee Guida” emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli Organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali in materia rese pubbliche, possono essere così identificati:

- ✓ **autonomia e indipendenza;**
- ✓ **professionalità;**
- ✓ **continuità di azione.**

I componenti dell’Organismo di Vigilanza debbono inoltre:

- essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali che possano minarne l’indipendenza e la libertà di azione e di giudizio;
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi; gli stessi non dovranno essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

- non essere indagati o imputati in procedimenti penali per reati non colposi diversi dai reati di presupposto ovvero soggetti a procedimenti per violazioni amministrative in materia di illeciti societari e bancario-finanziari.

L'autonomia e l'indipendenza dell'O.d.V. si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Il requisito della professionalità si traduce nelle capacità e competenze tecniche dell'O.d.V. di assolvere alle proprie funzioni rispetto alla vigilanza del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Vertice aziendale.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'O.d.V. deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificarne l'effettività e l'efficacia nel corso del tempo, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società.

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di tali indicazioni, la società "Amga Sport" ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, sia in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto. La Società ha optato per una composizione monocratica del proprio Organismo di Vigilanza, la cui nomina è stata deliberata dall'AU.

L'Organismo di Vigilanza deve soddisfare i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione sopra richiamati.

4.2. Funzioni e poteri dell'O.d.V.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'O.d.V. deve vigilare:

- sulla reale adeguatezza ed effettività del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.Lgs. 231/2001, tenendo conto anche delle dimensioni e della complessità organizzativa e operativa della Società;
- sulla permanenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed effettività del Modello;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, rilevando eventuali violazioni e proponendo i relativi interventi correttivi e/o sanzionatori agli organi aziendali competenti;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative, proponendo le eventuali azioni di adeguamento agli organi aziendali competenti e verificandone l'implementazione.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV sono attribuiti i compiti e i poteri di:

- accedere a tutte le strutture della Società e a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello;
- effettuare verifiche a campione mirate su specifiche attività/operazioni a rischio e sul rispetto dei presidi di controllo e di comportamento adottati e richiamati dal Modello e dalle procedure aziendali;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001;
- coordinarsi con i Responsabili aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza del corpo normativo interno adottato e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;

- monitorare le iniziative di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale;
- richiedere ai Responsabili aziendali, in particolare a coloro che operano in aree aziendali a potenziale rischio-reato, le informazioni ritenute rilevanti, al fine di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello;
- raccogliere eventuali segnalazioni provenienti da qualunque Destinatario del Modello in merito a violazioni dello stesso e a qualsiasi situazione che possa esporre la Società a rischio di reato;
- segnalare periodicamente ai Responsabili interessati eventuali violazioni di presidi di controllo richiamati dal Modello e/o dalle procedure aziendali o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, fermo restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Destinatari del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare, aggiornare ed archiviare il Libro Verbale delle proprie avvlendosi del supporto della Segretaria dell'O.d.V. all'uopo individuata fra i Referenti/Responsabili aziendali. Nel libro verbale delle riunioni dovranno essere raccolti tutti i verbali delle riunioni dell'O.d.V. i quali ultimi dovranno indicare sinteticamente data e ora di apertura e chiusura della riunione, i presenti, l'ordine del giorno, le discussioni in tema, le eventuali delibere e decisioni con le motivazioni con sottoscrizione da parte del Presidente e dei suoi componenti. L'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni e notizie di cui viene a conoscenza a

causa dello svolgimento del proprio incarico. La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti indicati dal presente Modello e secondo le modalità ivi previste.

4.3. Regolamento dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) una volta nominato redige un proprio Regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, nonché le specifiche relative al sistema organizzativo e di funzionamento. In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati in particolare i seguenti aspetti:

- ✓ scopo e ambito di applicazione;
- ✓ nomina e composizione Organismo;
- ✓ durata in carica e revoca Organismo;
- ✓ modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni, delibere all'ordine del giorno e verbalizzazione, modalità di conservazione e archiviazione dei Verbali di seduta;
- ✓ obblighi di riservatezza;
- ✓ funzioni e poteri dell'Organismo;
- ✓ rapporti e flussi informativi da e verso gli Organi societari;
- ✓ risorse finanziarie (budget) a disposizione dell'Organismo per lo svolgimento dell'incarico;
- ✓ comunicazione del Regolamento;
- ✓ modifiche ed integrazioni del Regolamento.

4.4. Attività di Reporting dell'O.d.V. verso gli altri Organi aziendali

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Amministratore Unico della Società. In particolare, l'O.d.V. trasmette all'AU (e per conoscenza al Sindaco Unico):

- con cadenza annuale (o semestrale) una relazione informativa relativa all'attività svolta;
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione per quanto di competenza.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico e al Collegio Sindacale (o Sindaco Unico), qualora ne ravvisi la necessità. Allo stesso modo, l'Amministratore Unico o il Sindaco Unico hanno facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza qualora lo ritengano opportuno.

Nell'ambito del Reporting annuale (o semestrale) vengono affrontati i seguenti aspetti:

- ✓ controlli e verifiche svolte dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- ✓ eventuali criticità emerse;
- ✓ stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello;
- ✓ novità legislative o modifiche organizzative che rendano necessario o opportuno aggiornamenti/revisioni del Modello;
- ✓ eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di accertate violazioni del Modello o del Codice Etico;
- ✓ eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice Etico;
- ✓ il Piano di attività previsto per l'anno successivo;
- ✓ altre informazioni ritenute dall'O.d.V. rilevanti in materia 231.

Gli incontri con gli Organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati.

4.5. *Obblighi e modalità di informazione nei confronti dell'O.d.V. (flussi informativi)*

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dai Destinatari del Modello mediante apposite segnalazioni in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o del Codice Etico o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Più precisamente, tutti i Destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'O.d.V. le seguenti informazioni (c.d. "segnalazioni" all'O.d.V.):

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole presunto pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;

- eventuali presunte violazioni delle modalità comportamentali e operative definite nel Codice Etico, nel Modello e/o nel corpo normativo e procedurale aziendale, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo;
- qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale indicando le ragioni delle difformità e dando atto del diverso processo seguito.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o infondatamente. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. Oltre alle suddette segnalazioni, i Responsabili aziendali di volta in volta interessati devono obbligatoriamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti (c.d. "informazioni generali"):

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti penali, anche nei confronti di ignoti, relativi a fatti d'interesse e/o che possano coinvolgere la Società (relativi al D.Lgs. 231/2001 e non);
- i provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità pubbliche con cadenza periodica;
- le informazioni relative alle eventuali visite ispettive condotte da funzionari della Pubblica Amministrazione;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti a modifiche organizzative, societarie e statutarie intervenute nel proprio ambito di attività;
- anomalie o criticità riscontrate dai Responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

In capo a ciascun Responsabile della Società, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, tempestivamente o su base periodica, i dati e le informazioni formalmente richiesti nei Protocolli del Modello o mediante comunicazione (c.d. "informazioni specifiche").

Le informazioni generali e le informazioni specifiche devono essere trasmesse all'O.d.V. in forma scritta utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dedicato. Ogni informazione o segnalazione prevista e conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e / o cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nell'attuale normativa in materia di gestione di dati personali. In un'ottica di efficace coordinamento il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) della società valuta con l'Organismo di Vigilanza l'individuazione di eventuali azioni di miglioramento e di misure idonee a mitigare i rischi di illecito e le attività dei controlli di rispettiva competenza condividendone i risultati.

5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adeguata formazione e la costante informazione dei Destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello organizzativo e nei suoi Allegati rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione dello stesso.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e di trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

"Amga Sport" promuove la conoscenza dei contenuti e principi del proprio Modello di organizzazione e gestione ai fini dell'effettiva attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla funzione aziendale competente in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i Responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello. L'O.d.V. deve essere informato della avvenuta attività di comunicazione (anche ai neo-assunti) e della formazione (debitamente documentata) del personale, ivi compreso del Piano di formazione, al fine di poter proporre poter collaborare e proporre ogni eventuale osservazione, parere o suggerimenti che ritenga utile. I partner d'affari, consulenti, fornitori e

collaboratori esterni sono informati, all'atto dell'avvio della collaborazione, dell'adozione, da parte della Società, del Modello e del Codice Etico e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

6.1. Violazione del Modello organizzativo

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione delle regole di cui al presente Modello da parte dei Destinatari, costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del Modello stesso. Le sanzioni previste saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello o contenute nel Codice Etico e di Comportamento.

A titolo meramente esemplificativo, costituiscono violazioni le seguenti condotte:

- compiere azioni o tenere comportamenti difformi rispetto alle prescrizioni del Modello, ovvero omettere condotte da quest'ultimo prescritte, nello svolgimento di attività a rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- compiere azioni o tenere comportamenti difformi rispetto alle prescrizioni del Modello, ovvero omettere condotte da quest'ultimo prescritte, nell'espletamento di attività anche solo connesse a quelle costituenti aree a rischio. Queste condotte risultano sanzionabili in relazione al fatto che: o espongono la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto, ovvero sono dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati rilevanti, ovvero risultano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto;

- compiere azioni o tenere comportamenti non conformi ai principi e dettami contenuti nel Codice Etico della Controllante “AMGA LEGNANO S.p.A.” adottato a livello di Gruppo ovvero omettere azioni o comportamenti prescritti dallo stesso.

6.2. Sistema sanzionatorio

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l’effettività del modello stesso. Al riguardo, infatti, l’articolo 6, comma 2, lettera e) e l’art. 7 comma 4, lett. B) del D.lgs. 231/2001 prevedono che i Modelli di Organizzazione, gestione e controllo debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*. L’applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto 231/2001 prescinde dall’esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, “AMGA SPORT” si avvale di un sistema sanzionatorio che:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, comportamenti illeciti; il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

Nello specifico, incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, multa o sospensione il lavoratore che:

- violi le procedure previste dal presente Modello;
- ponga in essere nell’espletamento di attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che:

- adottati nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001.

Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che:

- mantenga nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto.

La sanzione è commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, forma parte integrante e sostanziale del Modello organizzativo.

7. TUTELA DEI SEGNALANTI

L'art. 2 della Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, ha novellato il D.lgs. 231/01 inserendo all'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Al successivo art. 3 della predetta legge sono state inserite disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Le norme introdotte si pongono l'obiettivo di fare emergere comportamenti irregolari, illeciti e delittuosi rilevanti ai fini della applicazione dei Modelli ex D.lgs. 231/01. Ciò richiede strumenti che incentivino la propensione alla segnalazione, tutelando da ritorsioni il soggetto che effettua la segnalazione e indicando quali destinatari delle segnalazioni dei soggetti posti in posizione di terzietà ed imparzialità. Le precauzioni per tutelare il Segnalante (“whistleblower”) devono comprendere sia la garanzia di anonimato sia il divieto ed il contrasto di ogni forma di discriminazione nei confronti del medesimo. Tali garanzie tuttavia non sussistono qualora venga accertato che la segnalazione sia stata fatta falsamente con “dolo” o “colpa grave”, nel qual caso il segnalante potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare, essere perseguito penalmente per calunnia e diffamazione, nonché essere chiamato a risarcire i danni ex art. 2043 c.c. Facendo riferimento la normativa esclusivamente alle

condotte illecite rilevanti ai fini dei reati presupposto 231 rimangono pertanto esclusi dalla disciplina in esame i reati che non sono contemplati dalle disposizioni del D.Lgs. 231/2001. Nulla vieta peraltro che l'impresa, nell'ambito delle proprie scelte organizzative, possa estendere la tutela in questione a tutte le segnalazioni di illeciti. La segnalazione deve essere circostanziata e deve contenere elementi di fatto precisi e concordanti ed ogni altra informazione che si ritenga necessaria.

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto attraverso appositi canali di informazione riservata alternativamente o cumulativamente con le seguenti modalità:

- tramite e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: odv@amgasport.it;
- tramite lettera raccomandata all'indirizzo: Organismo di Vigilanza di "AMGA SPORT" Via Per Busto Arsizio n. 53, 20025 Legnano (MI) oppure o mezzo di posta interna indirizzata esplicitamente all'O.d.V.

La società promuove un'efficace azione di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e sugli obblighi relativi alla segnalazione di illeciti. Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo nel caso in cui da esse emergano fatti adeguatamente circostanziati che è possibile relazionare a situazioni, soggetti e contesti determinati. Una volta ricevuta la segnalazione l'Organismo di Vigilanza, se del caso anche con l'ausilio e di concerto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza (RPCT) di "Amga Sport" ciascuno nell'ambito dei propri rispettivi compiti e competenze, nel rispetto della massima riservatezza e del principio di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione orale del Segnalante e di altre persone (indicate dal Segnalante stesso) in grado di riferire informazioni o dati utili sui fatti rappresentati. Tali audizioni potranno eventualmente avvenire in un luogo riservato, anche al di fuori dei locali dell'ente, al fine di garantire la massima riservatezza. Qualora all'esito delle opportune verifiche del caso la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla natura della violazione e nei limiti dei propri poteri, provvederà:

- ad informare l'Organo Dirigente della società per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutela della azienda medesima;

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura organizzativa di afferenza dell'autore della violazione rilevata per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare;
- il Responsabile dell'Ufficio disciplinare, se del caso, potrà attivare d'ufficio il relativo procedimento disciplinare, previa comunicazione al Responsabile della struttura organizzativa di afferenza dell'autore della violazione;
- a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, nelle fattispecie più gravi, e se sussistono i presupposti di legge;
- proporre e/o suggerire di adottare all'Organo Dirigente o a chi di competenza provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

In osservanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento (Legge n. 179/2017; Legge n. 190/2012), a livello di Capogruppo ("AMGA LEGNANO S.p.A.") è stata adottata come da relativa Delibera del C.d.A. la "Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità" alla quale integralmente si rimanda.